



# Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati

PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Prot. n. ....**5557**.....

(citare nella risposta)

00187 Roma.....**16 luglio 2008**.....

VIA BARBERINI, 68 - C.F. 80053430585

Tel .+39 06.420.31.61. - Fax +39 06.48912336

Url: <http://www.cng.it> E-Mail: [cng@cng.it](mailto:cng@cng.it)

Serv. **VB** Div **2**

Rifer del

Allegati

Oggetto:Decreto legge n.112 del giugno 2008

**Art.32: Strumenti di pagamento**

Ai Presidenti dei Consigli dei  
Collegi dei Geometri e dei Geometri  
Laureati

Ai Presidenti dei Comitati Regionali  
dei Geometri e dei Geometri Laureati

Ai Consiglieri Nazionali

Al Presidente Cassa Italiana  
Previdenza ed Assistenza Geometri  
Lungotevere A. da Brescia, 4

Ai Dirigenti di Categoria

**LORO SEDI**

Si informa che **il I° comma dell'art. 32** del Decreto legge n. 112 del giugno 2008, recante **“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”**, modifica in modo sostanziale alcune previsioni dell'art.49 *–Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore -* del Decreto legislativo n. 231/2007, di attuazione della direttiva europea antiriciclaggio.

In particolare l'importo, pari o superiore a 5000 euro previsto ai commi 1,5,8,12 e 13, viene elevato a 12.500 euro.

Pertanto i trasferimenti di denaro possono essere effettuati, senza il tramite del sistema bancario, degli istituti di moneta elettronica e di Poste Italiane, per importi **sino a 12.500 euro** (comma 1). Per importi sino alla citata cifra non occorrono assegni non trasferibili (commi 5 e 8 ). I libretti di deposito bancario o postale possono avere un saldo massimo di 12.500 euro e quelli con saldi pari o superiori devono essere estinti (commi 12 e13 ).

L'ultimo periodo del comma 10, laddove prevede che "*ciascuna girata deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante*" **è annullato.**

**Il 3° comma dell'art. 32** del Decreto legge 112/2008 **abroga** i commi **12 e 12 bis** dell'art. 35 del Decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 recante "*Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale*" e noto come **Decreto Bersani.**

In particolare **l'abrogato comma 12** dell'art. 35 prevedeva

- "All'articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti: "I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese."

**L'abrogato comma 12 bis** recitava:

- "I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo importi unitari inferiori a 100 euro."

Si informa infine che il DDL di conversione del decreto legge 112/2008 è all'esame in sede REFERENTE delle commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera con il numero **C.1386.**

I relatori sono:

L'Ing. Marino ZORZATO (PDL –Padova) per la commissione Bilancio

Il Dott. Commercialista Giorgio IANNONE (PDL –Lombardia 2) per la Commissione Finanze.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE  
f.to Geom. Fausto Savoldi